PER

D. FELICE DE BLASIO

CONTRO

I CONJUGI D. GIUSEPPE TRAPANI
E D. ANNA DE BLASIO.

Nella Suprema Corte di Giustizia.

Commessario
il meritevolissimo signor Consigliere *DE ROGATI.*

NAPOLI 1822.

Presso GIUSEPPE SEVERINO,
Vico Nuovo Pace N. 18 *e* 19.

Con approvazione.

Cenno storico dei fatti.

§. 1. D. Maria de Blasio in un istromento de' 17 marzo 1787 asserì di essersi con suo piacere, e colla sua cooperazione maritata sua nipote D. Anna de Blasio con D. Giuseppe Trapani, precedente promessa verbale di D. Giuseppe de Blasio suo fratello, e padre di detta D. Anna, di dover consegnare ai detti conjugi Trapani la dote di ducati 1300, e che in caso d' inadempimento si era obbligata ella sopra i suoi beni, una coi frutti; che non avendo voluto detto suo fratello adempire alla dote promessa, ella D. Maria facea donazione di tutti i suoi beni ai detti conjugi, riserbandosi vita sua durante l' usufrutto, e vi appose la condizione, che quante volte D. Giuseppe avesse soddisfatti i ducati 1300 di dote a sua figlia, e più altri ducati 200, la donazione rimaneva risoluta, e di niun vigore.

§. 2. Con altro istromento de' 3 luglio 1793 la stessa D. Maria de Blasio, la quale avea nel 1787 fatta donazione, come sopra, ricreduta dell' inganno praticatole sulla circostanza di non essersi da suo fratello soddisfatta la dote alla di costui figlia D. Anna, revocò la donazione anche per motivi d' ingratitudine, che indicò; e passò col-

lo stesso atto a far donazione de' suoi beni a D. Felice de Blasio altro figlio di D. Giuseppe, già da lungo tempo emancipato. Con queste disposizioni morì D. Maria de Blasio, mentre era stata sempre in commune ed indivisa con suo fratello D. Giuseppe.

§. 3. Nel 1803 i conjugi Trapani introdussero giudizio nell' abolito S. C., per l'adempimento della donazione del 1787. Varie opposizioni furono fatte da D. Giuseppe de Blasio, e da D. Felice de Blasio suo figlio; non che da D. Antonia Toscano vedova di D. Vincenzo de Blasio, altro figlio di D. Giuseppe. Furono soggettate a termine le scambievoli azioni, ed eccezioni, e questo compilato con testimonj, e con scritture, risultarono verificati i seguenti fatti: 1.° Che nel 1780 D. Giuseppe Trapani sedusse D. Anna de Blasio, e la fece fuggire dalla casa paterna; 2.° Che posteriormente pacificati gli animi, il padre le diede in dote circa ducati 700; 3.° Che gli zii e le zie di detta D. Anna, le diedero circa altri ducati 400 in contanti, e mobili; 4.° Che D. Anna nel fuggir di casa portò via altri ducati 300 in oro, contanti, e biancherie; 5.° finalmente, che D. Giuseppe de Blasio, all'epoca del matrimonio di D. Anna, avea dieci figli tra maschi e femmine, e che tutto il suo asse ascendeva appena a ducati 4000.

§. 4. In questo stato essendo la causa, a 18 giugno 1806 dal S. C. con sua sentenza venne ordinato: „ Di eseguirsi l'istromento di donazione de' 17 marzo 1787, dichiarando di spettare a' conjugi Trapani la quarta parte de' beni controvertiti, una coi frutti dalla morte di D. Maria de Blasio, previa la liquidazione, come pure di dividersi i beni non distratti, attribuendone una quar-

„ ta parte ai conjugi, salvi i dritti sugli altri beni aliena-
„ ti, e compresi in detta donazione „.

Questa sentenza non fu intimata, e molto meno firmata dal Mastrodatti del S. C., vi fu solamente la pubblicazione in aula, senza essersi giammai spedito il mandato *de parendo*, che solo poteva rendere esecutiva una sentenza di quel supremo tribunale, giusta la ritologia di quel tempo.

Nondimeno avverso di tal sentenza da D. Antonia Toscano vedova di D. Vincenzo de Blasio, madre e tutrice de' figli minori, a 23 giugno di detto anno fu prodotto il rimedio della restituzione in intiero, dopo di che la causa tacque pel corso d' oltre a dodici anni; nè poteva essere altrimenti, dapoicchè il processo fu, per siffatto lungo spazio di tempo, ritenuto in Napoli dal procuratore de' conjugi Trapani, come risulta dall' ultimo costa dell' impugnata decisione, così concepito: „ Costa, che in
„ questa G. C. civile venne rimesso da Napoli il processo,
„ che si era attitato nel S. R. C., ed essersene formato il
„ sommario, in cui dal patrocinatore di essi D. Felice de
„ Blasio, e D. Anna Toscano, si scrissero le proteste, per
„ le patenti falsità, che si osservano negli atti suddetti „.

§. 5. A 21 luglio 1818 fu, ad istanza de' conjugi Trapani, citata D. Antonia Toscano, vedova di D. Vincenzo de Blasio a comparire nella G. C. civile di Catanzaro „ per
„ sentire pronunziare (son le parole della citazione) *dell'*
„ *appello* interposto nel dì 23 giugno 1806, avverso la sen-
„ tenza *della G. C. della Vicaria* de' 18 giugno 1806, e ciò
„ per vedersene chiaramente l' abbandono fattone, essen-
„ do ormai decorsi anni 12, e più dall' epoca in cui fu

„ prodotto „. A 24 dello stesso mese, ed anno, ad istanza de' suddetti conjugi fu citato D. Felice de Blasio, per l' istesso oggetto, cioè: „ per sentire pronunziare la pe-
„ renzione dell' *appello* avverso la sentenza dell'*abolita G.*
„ *C. della Vicaria* del 18 giugno 1806 ec. „ (1).

Appena intimati D. Antonia Toscano, e D. Felice de Blasio a sentir dichiarato perento un atto di appello, fecero essi citare i conjugi Trapani, con atto de' 25 luglio 1818, a comparire nella stessa G. C. civile di Catanzaro, per sentire ammesso il rimedio della restituzione in intero prodotto a 23 giugno 1806, contro la sentenza del S. C., e dissero che intanto non aveano fatto discutere pria detto rimedio, sì per le passate turbolenze del regno, che per la mancanza dell' antico processo, ch' era stato rattenuto dalla parte avversa, e che ignoravano, se fosse stato, o nò presentato.

§. 6. La G. C. civile, a 17 giugno 1819 emise la seguente decisione:

„ Considerando, che il numero di anni 12 e più, de-
„ corsi in perfetto silenzio, dalla suddetta epoca di tale
„ istanza, sino al dì 21 luglio 1818, quando appunto dal-
„ la parte avversa se ne domandò la perenzione, non la-

(1) *Giova rimarcare, ch' erasi effettivamente agitato giudizio nella G. C. della Vicaria ad istanza de' conjugi Trapani contro D. Felice de Blasio, come rilevasi da alcune provisioni spedite a 25 marzo 1803, in banca di d' Andrea, scrivano Masucci, ed esibite in questa suprema Corte per istruzione del signor consigliere commessario.*

„ scia verun dubbio, che l' istanza medesima sia incorsa „ nel disposto dell' art. 397 del provisorio cod. di rito „.

„ Dichiara perenta la dimanda di restituzione *in inte-* „ *grum*, avanzata da D. Antonia Toscano vedova di D. Vin- „ cenzo de Blasio, contro la sentenza dell' abolito S. R. „ C. de' 18 giugno 1806, ed ordina, che l' istessa senten- „ za si esegua = Condanna i suddetti rei convenuti alle „ spese del giudizio „.

Contro questa decisione furono prodotti diversi mezzi per annullamento, che saranno indicati, e sostenuti nel seguente

Elenco di ragioni di dritto.

§. 7. Si è in primo luogo dedotta la violazione dell' art. 399 dell' abolito codice di procedura, che corrisponde all' art. 492 delle attuali leggi 3.ª parte, dapoicchè si era dichiarata la perenzione del rimedio della restituzione per intiero, senza domanda.

Per la piena intelligenza di questo primo mezzo, giova premettere, che la perenzione d' istanza è uno de' modi più rigorosi, e perciò più odiosi introdotti dalla legge, per fare terminare le liti. Tal' è soprattutto la perenzione dell' istanza di appello, mediante la quale non si estingue già la procedura, e gli atti compilati, ma si estingue l' azione, e si preclude al reclamante ogni via per difendersi. Questa specie di perenzione non è stata mai conosciuta nelle romane leggi, non avendo nulla di comune con es-

sa la L. *Properandum C. de judic.*, come dietro i lumi dei migliori moderni interpetri, osserva Merlin nel suo repertorio, art. *Peremption*, contro la comune opinione de' dottori, ed è stata sempre nel nostro regno riputata durissima cosa di ammetterla nel Foro. Ciò è tanto vero, che ad onta di alcuni riti della G. C. della Vicaria, appunto per escludere la perenzione d'istanza, la *Pram.* 3 *de offic. S. R. C.* introdusse il beneficio della così detta *In ufflazione*, e qualora l'istanza fosse stata realmente perenta per negligenza della parte, la *Pramm. un. de instant. causs. non restit. sine expens.*, non dichiarava altrimenti estinta l'azione, ma unicamente l'istanza, o sia il processo fin allora formato, *refectis prius expensis*. Quindi era sacra in tal caso la formola del decreto a favore del reo convenuto: *Absolvatur ab observatione praesentis judicii*, lo che corrisponde esattamente all'art. 401 dell'abolito codice di procedura.

§. 8. Dal fin qui detto ne segue, che se la perenzione d'istanza di appello può esser chiamata *morte civile delle cause*, non debbono, che strettamente essere interpretate le leggi, o le dimande che vi hanno rapporto, dapoicchè non essendo quistione di condannare, od assolvere, ma solo di accordare ad un reo sventurato quelle difese, che o l'impotenza, o l'intrigo, o le circostanze de' tempi gli avessero negate, il giudice dee profittare dei più piccioli mezzi, che gli fornisce la legge, affin di non dar luogo, che il meno possibile alla perenzione di appello, e nei soli casi ove niun plausibile motivo possa allontanare la rigorosa applicazione della legge.

Or nella causa presente si verifica nel fatto, che pen-

dendo trà le stesse parti due cause antiquate, una nel S. R. C., l' altra nella G. C. della Vicaria (ved. sopra §. 5 in nota,) i conjugi Trapani a 24 luglio 1818 dimandarono tassativamente la perenzione di un appello prodotto da D. Antonia Toscano, contra una sentenza della G. C. della Vicaria emessa a 18 giugno 1806. A questa domanda corrisponder doveva la decisione, e dichiarar perento, o non perento l'appello di cui era parola, prodotto contra la sentenza della G. C. della Vicaria. Ma la G. C. civile di Catanzaro ha dichiarato perento il rimedio della restitnzione *in integrum* portato contro una sentenza del S. R. C., dunque la G. C. civile ha dichiarata perenta la restituzione in intiero senza dimanda.

Più: nella citazione fatta a 21 luglio 1818 a D. Antonia Toscano, non si domandò neppure la perenzione del supposto appello, ma si disse semplicemente: *a sentir pronunziare dell' appello* (ved. sopra §. 5.)

Or siccome non era lecito nell' antico nostro foro prodursi appello da una sentenza del S. C., il qual' era tribunale inappellabile, D. Antonia Toscano, e D. Felice de Blasio non potevano giammai immaginare, che si fosse inteso da' conjugi Trapani parlare di una sentenza del S. C., che si voleva passata in giudicato; era anzi natural cosa il supporre, che amendue le citazioni trattassero di qualche sentenza della G. C. della Vicaria, contro la quale erasi prodotto appello nel S. C.

§. 9. Quali minuziose osservazioni! dirà la parte avversa. Equivoci di nomi, errori nell' indicazione del tribunale, sbagli nel definire il reclamo! E che perciò? risponderemo noi. Un equivoco, un errore, uno sbaglio,

non porta spesso la nullità dell' atto? Che diverrebbe il codice di procedura civile, se si dovesse da' giudici passar sopra a tutti gli equivoci, gli errori, e gli sbagli, ne' quali sogliono incorrere gli uscieri, ed anche i patrocinatori ne' diversi atti giudiziarj?

L' abolito codice di procedura, per ragion d' esempio, nell' art. 61 prescriveva, che le citazioni dovessero sotto pena di nullità contenere la data, il mese, l' anno, il nome, la professione, e il domicilio dell' attore. Qual Tribunale si è mai avvisato di non dichiarar nullo quell' atto di citazione in cui o per obblio si fossero totalmente trascurate le indicate circostanze, o per errore si fosse indicato un' anno per un' altro, o un domicilio diverso dal vero?

§. 10. E senza andare rinvangando esempj estranei, tanto l' abolito codice di rito nel citato art. 61 n.° 3, sotto il cui impero fu introdotto il giudizio di perenzione, quanto l' art. 154 delle attuali leggi di procedura fulminano uniformemente di nullità quella citazione, in cui manca l' oggetto della domanda. Cosa aveano chiesto i conjugi Trapani e de Blasio coi loro atti de' 21, e 24 luglio 1818? La perenzione d' un appello prodotto contro una sentenza della G. C. della Vicaria. O quest' appello esisteva, e perchè la G. C. civile di Catanzaro nol dichiarò perento, che in vece dichiarò perenta la restituzione in intero chiesta contro una sentenza del S. C.? O quest' appello non esisteva, e la domanda allora mancando di oggetto, era nulla. Quale legge intanto autorizzava la G. C. civile a permettere, che si fosse variato l' oggetto della dimanda colle semplici conclusioni all' udienza, in un giudizio di strettissimo drit-

to, perchè di rigore, ed odioso? Se erasi agitata causa nella G. C. della Vicaria tra le stesse parti, e per lo stesso oggetto, non poteva forse esistere una sentenza emessa nel dì 18 giugno 1806, ed essersi prodotto appello di essa nel S. C. nel giorno 23 dello stesso mese? Dunque la G. C. civile con troppa facilità, o ebbe per legale una citazione in cui mancava l' oggetto della dimanda, o accolse la dimanda di perenzione della restituzione *in integrum* fatta soltanto nelle conclusioni all' udienza. Nella prima ipotesi violò il cit. art. 61 n.° 3; nella seconda violò l' articolo 399, che corrisponde all' art. 492 leggi di procedura.

§. 11. In ultima analisi, sarebbe stato ragionevole e giusto il considerare che, esistendo da una parte la dimanda de' conjugi Trapani intimata a 24 luglio, per la perenzione di un atto di appello, il qual si diceva prodotto contro una sentenza della G. C. della Vicaria, ed esistendo dall' altra una dimanda del nostro cliente, intimata il giorno 25 luglio, per la discussione del rimedio della restituzione *in integrum* prodotta contro una sentenza del S. C., queste due dimande essendo (fosse anche in apparenza) diverse l' una dall' altra, potevano benissimo sussistere separatamente amendue; era da riflettersi che, quando anche i conjugi Trapani fossero incorsi in errore sul tribunale che avea emessa la sentenza, e sul gravame che avverso di essa erasi prodotto, questo errore il qual concerneva la sostanza, e non le forme della domanda, doveva essere riparato con altro atto di citazione, non mai colle semplici conclusioni all' udienza; che finalmente a 25 luglio avendo D. Felice de Blasio chiesta la discussione del rimedio della restituzione per intiero, ciò avea avuto luo-

go pria che di tal rimedio si fosse dimandata la perenzione, dapoicchè fino a quel momento dimanda di perenzione della restituzione in intiero non esisteva, che nella sola mente de' conjugi Trapani: Sarebbe stato, dicevamo, ragionevole e giusto il considerare, che tutte queste circostanze unite insieme erano piucchè sufficienti a fare almeno sorgere il dubbio, se la dimanda di perenzione fosse stata, o nò in regola, e se doveasi dichiarare perento o nò il rimedio della restituzione.

Or questo grave dubbio, in una materia tanto odiosa quanto è quella della perenzione dell' istanza di appello, è risoluto, contro chi? Contro il reo, e non contro l' attore; contro il debitore, e non contro lo stipulatore. „ Nel „ dubbio, dice l' art. 1162 dell' abolito codice (1115 del- „ le nostre leggi civ.), s' interpreta contro colui che ha „ stipulato, ed a favore di quello, che ha contratta l' ob- „ bligazione „. La G. C. civile ha fatto tutto il contrario, a malgrado che *in judiciis quasi contrahitur.*

Dunque i giudici di appello colla impugnata decisione dopo avere ammessa una perenzione senza dimanda, e violato perciò l' art. 399 dell' abolito codice di procedura, han conculcato l' altra disposizione di legge nell' art. 1162 codice civile, poichè nel dubbio han deciso contro il debitore.

§. 12. Si è dedotta in secondo luogo la falsa applicazione dell' art. 469 dell' abolito codice di procedura, il qual corrisponde al 533 delle leggi civili 3.ª parte, poichè erroneamente la G. C. civile ha paragonata l' istanza d' appello, al rimedio della restituzione in intero.

Questo mezzo è più decisivo di quel che pare a prima

vista. Il citato art. è così concepito: „ La perenzione in „ causa d'appello darà forza di cosa giudicata alla senten„ za appellata „. Si stia al rigore di questa legge, ma si applichi come sta scritta, non come si vorrebbe arbitrariamente interpretare. La causa tra i conjugi Trapani, e D. Antonia Toscano, e D. Felice de Blasio si trovava forse in Consiglio in grado di appello? Mai nò. Ciò si prova col 2.° costa per fatto della impugnata decisione. Dunque non era *causa d' appello*; primo motivo d'inapplicabilità del citato articolo.

La sentenza, che si vuol passata in giudicato, in forza della perenzione, era forse *sentenza appellata*? Oibò! Era una sentenza in prima istanza impugnata col rimedio della restituzione *in integrum*, dunque non era *sentenza appellata*; secondo motivo d'inapplicabilità del summenzionato articolo.

Se il senso letterale della legge non era punto applicabile alla presente causa, molto meno l'era applicabile il senso morale, o sia lo spirito della legge stessa. Per estendere una disposizione legislativa, e soprattutto penale, da un caso espresso all'altro non espresso, è forza, che le circostanze sieno identiche, e che niuna cosa diversifichi l'un caso dall'altro. L'articolo citato parla tassativamente di perenzione di causa in grado di appello. Può essere esteso alla causa in grado di restituzione *in integrum*? Ciò dipende dall'osservare se i due casi sono simili. Esaminiamolo.

L'appello è un rimedio *ordinario* conceduto da tutte le legislazioni indistintamente a coloro, che soccombono in prima istanza. La restituzione *in integrum* è un rimedio

straordinario, che la legge concede tassativamente ad alcune persone le quali sieno state lese tanto in prima, che in seconda istanza, *L.* 1 §. 1 *ff. de minor.*

L' appello si porta dal giudice inferiore al superiore, *L.* 1 §. 3 *ff. de appellat., et relat.*: La restituzione è portata innanzi gli stessi giudici della di cui sentenza si duole il privilegiato.

Dalla sentenza emessa in ultima istanza, la legge non accorda altro gravame: Dalla sentenza, che pronunzia sulla restituzione *in integrum*, può appellarsi, ove sia stata denegata da' primi giudici, *L.* 1 *C. si saepius in integr. restit.*

L' appello, per l' antico nostro dritto, non era ricevuto se veniva proposto oltre a dieci giorni dalla sentenza, *Novel.* 23 *cap.* 1: La restituzione in intiero poteva chiedersi durante un quadriennio, *L. ult. C. de tempor. in integr. restit.*

L' appello nel nostro regno, dopo essere stato proposto fra 10 giorni del soccombente, dovea essere fra altri 40 giorni *introdotto* presso il giudice *ad quem*, al che s' intendeva adempito col passaggio degli atti, altrimenti l' appellazione veniva dichiarata deserta, *Const. appellationum tempora*: Niuna legge avea definito il tempo in cui la restituzione *in integrum* dovea essere introdotta, e terminata.

Che anzi Fabro *Cod. lib.* 2 *tit.* 35 *defin.* 4 insegnò, che la restituzione in intiero, riguardata come eccezione, era imprescrittibile: *Restitutio in integrum cum peti possit non solum per viam actionis, sed etiam jure exceptionis, adeoque simplicis contradictionis, nullius eo casu temporis quantumlibet longissimi praescriptione excluditur, ex vulgari juris re-*

gula: *Ea quae ad agendum sunt temporalia*, *ad excipiendum esse perpetua.*

E quale analogia esservi potea tra l'appello, e la restituzione *in integrum*, se questa si accordava ai minori anche contro la deserzione dell'appello, e contro la stessa perenzione d'istanza? Ved. *Ursill. ad afflict. dec.* 175 *n.* 2.

Or dopo tante, e sì notabili differenze tra il rimedio di appello, e quello della restituzione, si può in buona logica sostenere che le nuove leggi ove parlano tassativamente *di appello*, intendano parlare anche di *restituzione*? Che la perenzione del rimedio della restituzione *in integrum* debba produrre gli stessi effetti della perenzione d'istanza di appello, e che quindi perenzione siffatta giunga ad estinguer l'azione?

§. 15. È un assurdo, si obietterà, che sotto le nuove leggi esister possa una istanza giudiziale, che vada esente dalla perenzione. Convenghiamo anche noi in questa massima. Le nostre leggi però di procedura riconoscono due specie di perenzione: quella di appello, che estingue l'azione: quella di ogni altra istanza, che estingue la procedura. Se l'istanza di restituzione in intero non è *istanza di appello*; se all'incontro la dimanda di restituzione contiene una istanza semplice, come ogni altra domanda, la perenzione che può colpirla non può essere che la seconda, quella cioè che estingue la procedura, e non l'azione.

Questa conseguenza fluisce dai principj generali della nostra nuova legislazione. L'art. 397 dell'abolito cod. (490 delle leggi di procedura) prescrive che: „ Qualunque i„stanza, quando anche non vi sia stata costituzione di

„ patrocinatore è perenta, ogni qualvolta siasi abbandona-
„ ta la continuazione della procedura per lo spazio di tre
„ anni „. L'art. 401 (494 delle nuove leggi) dichiara,
per modo di regola generale, che la perenzione non estingue l'azione; L'art. 469 dell'abolito cod. (535 del nuovo) fa una eccezione a questa regola per le istanze di appello. Su quale disposizione di legge la G. C. civile di Catanzaro ha deciso, che la perenzione della istanza della restituzione per intiero debba entrare nella eccezione, e non nella regola? Se il codice ha escluso dalla regola generale la sola istanza *in causa d'appello*, ne segue che ove manca l'appello non vi può essere perenzione di azione, ma di sola procedura.

Si supponga in effetti, che contro una sentenza condannatoria contumaciale in prima istanza abbia il reo prodotte opposizioni, e sia scorso il triennio senza continuar la procedura, qual sarà la perenzione, che potrà esser fulminata? Quella della sola procedura, non mai quella dell'azione.

E per addurre un esempio più analogo, si supponga, che un minore, autorizzato dall'art. 1259 delle nostre leggi civili 1ª parte, dimandi di essere restituito in intiero contro la convenzione nella quale sia stato leso, se per tre anni sospende ogni ulteriore atto giudiziario, potrà forse perciò il magistrato dichiarare estinta la sua azione?

§. 14. A viemaggiormente conoscere l'equivoco in cui è incorsa la G. C. civile colla impugnata decisione, bisogna por mente, che l'abolito S. C. per le leggi del nostro regno, era tribunal di prima istanza per alcune cause, tribunal di appello per altre. Per le antiche Pramma-

tiche 3 e 4 *De off.c. S. R. C.* potevano in prima istanza introdursi in esso le cause del valore al di là di ducati 150. Colla Prammatica 18 §. 3 *De ordine judic.* questa somma fu estesa a ducati 400, e per l' uso poscia introdotto, il Presidente del S. C. non commetteva cause in prima istanza, se la somma non sorpassava quella di ducati 500. Dunque, per una causa al di là di questa somma, il S. C. procedeva in prima istanza. Era però in libertà dei soccombenti di produrre il rimedio della reclamazione, delle nullità, o della restituzione *in integrum* innanzi lo stesso Tribunale, procedura, che non ha nulla di comune coll' attuale, a menocchè tutti gl' indicati rimedj non si paragonino alle opposizioni, che oggi sono prodotte soltanto contro le sentenze o decisioni contumaciali, e ch' era permesso allora produrre contra ogni sentenza anche contradittoria del S C.

Queste cose premesse, gioverà osservare, che la causa tra i conjugi Trapani, ed i signori de Blasio, fu nel 1803 introdotta nel S. C., non già in *grado di appello*, ma *in prima istanza*, poicchè il valore di essa sorpassava i ducati 500. Ciò risulta dal 2.° costa della impugnata decisione, così concepito: „ Costa, che i suddetti conjugi nel „ 1803 introdussero giudizio nel S. R. C. per l' adempimen- „ to di detta donazione, ed essendosi impartito termine, „ venne questo compilato da ambe le parti „. Dunque la causa non era in grado d' appello quando si emise la sentenza de' 18 giugno 1806 contro la quale fu prodotto il rimedio della restituzione *in integrum*; ma la perenzione delle nuove leggi estingue l' azione nelle *sole cause d' appello*, e dà alla *sentenza appellata* la forza di cosa giudi-

cata ; dunque mancando e l'appello, e la sentenza appellata, la perenzione può colpire la procedura, non l'azione.

A ragione quindi si è col secondo mezzo per annullamento denunciata la decisione suddetta, per essersi falsamente applicato l'art. 469 dell'abolito cod. di procedura.

§. 15. Col 3.° e 4.° mezzo per annullamento si è detto, che la G. C. civile avea dichiarata esecutiva una sentenza del S. C. non firmata dal Mastrodatti, nè intimata, perchè non era stato mai spedito il mandato *de parendo*, giusta la ritologia di quel tempo.

La *Prammatica* 26 *De off. S. R. C.* prescriveva in effetti, che ogni sentenza dovesse essere sottoscritta dal Mastrodatti, qual sottoscrizione era necessaria affin di legalizzare la firma de' consiglieri, e serviva di attestato, che tale, e non altra era stata la decisione di quel supremo Tribunale: *Literae executoriales, sententiae definitivae : . . ipsius Magistri actorum manu subscribantur.* Dandosi esecuzione ad una sentenza non sottoscritta dal Mastrodatti si è dunque violata la citata prammatica.

Più: la G. C. civile ha avuto per giudicato quella sentenza, che non era tale; ha ordinato anzi di eseguirsi una sentenza, che non era stata giammai intimata. Egli è vero, che le sentenze del S. C. non s'intimavano al soccombente, ma il mandato *de parendo*, che rendeva esecutiva la sentenza, ed il quale dovea necessariamente intimarsi alla parte, ed al suo proccuratore, teneva luogo d'intimazione.

Or questo mandato *de parendo* non è stato giammai spedito dal S. C., e molto meno intimato a D. Felice de Blasio, o al suo procuratore in causa; dunque la senten-

za de' 18 giugno 1806 non era per anco esecutiva allorchè D. Antonia Toscano, a 23 giugno dello stesso anno produsse il rimedio della restituzione *in integrum*. Non essendo esecutiva non poteva giammai vestire il carattere di giudicato. Ma per l' art. 547 dell' abolito cod. di proc. (637 delle leggi civili 3.ª parte), i soli *giudicati* de' tribunali del regno possono mandarsi ad esecuzione, dunque la G. C. civile con aver ordinato di eseguirsi una sentenza non intimata, non renduta esecutiva, e quindi incapace di passare in giudicato, ha violato l' art. cit. 547 abolito cod. di procedura.

Nè vale il dire, che D. Felice de Blasio, con aver dimandata la discussione del rimedio della restituzione *in integrum*, abbia con ciò riconosciuta per valida, ed esecutiva la sentenza del S. C.. Chi fa uso di un rimedio legale, non s'intende perciò avere abbandonato tutti gli altri rimedj, che gli somministra la legge. Se la causa era in grado di restituzione in intero, bisognava cominciar da questa, nella discussione della quale D. Felice de Blasio avrebbe fatto valere le altre sue ragioni, tantoppiù che la eccezione di non essere stata giammai intimata la sentenza del S. C. fu dedotta nelle conclusioni all' udienza, come risulta dalla stessa impugnata decisione.

§. 16. Noi ci astenghiamo d' intrattenere la Suprema Corte su il 5.° e 6.° mezzo per annullamento, il primo de' quali riguarda la giustizia della causa, il 2.° l' impossibilità in cui erano stati D. Antonia Toscano, e D. Felice de Blasio, di far discutere pria del 1818 il rimedio della restituzione *in integrum* a motivo, che il processo era stato

malis artibus costantemente rattenuto da' conjugi Trapani dal 1806 alla detta epoca.

Se la Corte Suprema non fosse inabilitata per la sua legge organica di esaminare il merito delle cause, faremmo agevolmente conoscere, quanto la sentenza de' 18 giugno 1806 emessa dal S. C. fosse lesiva de' dritti di D. Felice de Blasio. Basterà dire che la causa fu decisa senza udire le parti, comecchè vi fosse stato l'interesse de' minori; e che quindi si ordinò di eseguirsi la donazione de' 17 marzo 1787, quantunque fosse condizionata, e pria che la condizione si fosse verificata; che si decise di spettare a D. Maria de Blasio donatrice, e per essa ai suoi donatarj, la quarta parte dei beni di famiglia, mentre la di lei legittima non sarebbe stata che la 14.ma parte; che finalmente si dispose di eseguirsi una donazione poggiata evidentemente sopra una causa falsa, e quindi su di un'errore di fatto.

Tutti questi sconci però potranno essere emendati dalla G. C. civile di Napoli, cui D. Felice de Blasio si augura che sarà la causa rinviata dietro l'annullamento della impugnata decisione.

Di casa il dì 6 Dicembre 1822.

Vincenzo Catalani.